
**INTERVENTI DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA
CONTROLLATA DI LOCALITÀ FARISI DEL COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE
CIG 76550413AC**

Publicazione FAQ a tutto il 12/11/2018

D.1 ... 02/11/2018 ...

QUESITO N. 1

Dall'analisi delle lavorazioni previste in appalto emerge che sia rappresentato un intervento di CAPPING DEFINITIVO di discarica di rifiuti RSU.

Non emerge assolutamente alcun intervento di bonifica, ed infatti, giustamente, nel bando non è richiesta, per la partecipazione e nemmeno per l'esecuzione, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9, bonifica di siti.

Ciò premesso, non si capisce, e non ha nessuna logica razionale, che in fase di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica, ben **15 punti** siano direttamente correlati all'esecuzione di lavori di bonifica ambientale:

1 Possesso ISO 14001 – specifica per lavori di bonifiche ambientali (punti 5)

2 Possesso OHSAS 18001 – specifica per lavori di bonifiche ambientali(punti 5)

3 Possesso iscrizione Albo Nazionale gestori ambientali – categoria 9 – bonifica siti(punti 5), e che per altri 15 punti ,relativi all'esperienza dei tecnici, sia comunque riferita l'esperienza di lavori di bonifica.

QUESITO N. 2:

Nell'offerta tecnica, per l'attribuzione del punteggio relativo alla voce "Qualità di attrezzature e macchinari", sono attribuiti punti 5 per il Possesso macchine per il movimento terra euro 4 o euro 5.

Ci si domanda quale normativa legislativa o tecnica inibisca o sconsigli l'utilizzo nei lavori di macchine diverse da quelle "euro 4 o euro 5" o quale sia la motivazione che codesto rispettabile ente o il progettista, abbia ritenuto di addurre al fine di definire tale "premierità".

R.1 ... in ordine alla richiesta di chiarimenti si espone quanto segue:

Preliminarmente è opportuno fare presente che la pubblica amministrazione prima ancora di redigere avvisi e bandi pubblici effettua valutazioni preliminari orientate alla scelta degli obiettivi migliori per il perseguimento del citato interesse pubblico secondo principio di discrezionalità. La discrezionalità quindi costituisce una componente essenziale dell'attività della pubblica amministrazione che si risolve in una scelta ponderata che tenga conto di tutti gli interessi in gioco al fine di concretizzare l'interesse pubblico.



Tanto premesso nel caso di specie, nel sottolineare che il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è precluso nel rispetto del principio del *"favor participationis"* e della *"par condicio"* la partecipazione dei concorrenti al bando ovviamente non conoscibili in anticipo.

In aderenza al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed al fine di perseguire il citato interesse pubblico, l'amministrazione ha inteso riservare premialità per quanti fossero in possesso dei requisiti indicati nel bando così come elencati nel "QUESITO 1", senza che la mancata offerta in tal senso sia valutata quale criterio di inammissibilità alla partecipazione alla gara.

Si precisa infine che in senso generale gli interventi di bonifica di siti inquinati sono disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs.n.152/06 e i lavori di messa in sicurezza della discarica previsti in progetto, sono volti ad isolare in modo definitivo i rifiuti dalle matrici ambientali circostanti, con l'obiettivo di eliminare le fuoriuscite di sostanze inquinanti e rendere nuovamente fruibile l'area di discarica.

A garanzia dell'esecuzione delle opere da parte di aziende qualificate e con provata esperienza in tali tipologie di lavori, la stazione appaltante ha ritenuto di attribuire tali punteggi all'offerta tecnica.

Si è inteso infine premiare l'impiego di macchinari e attrezzature euro 4 o euro 5 al fine di ridurre le emissioni nell'intenzione di far eseguire l'appalto in modo da recare i minori danni possibili all'ambiente. Tanto anche in considerazione dell'evoluzione della tecnica industriale nel settore di che trattasi.

D.2 ... 08/11/2018 ... si richiedono chiarimenti in merito all'art. 5 del disciplinare di gara, in quanto lo stesso cita: punto 1 - " Il concorrente è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso i luoghi ove dovranno essere effettuati i lavori; punto 2 - " entro 5 giorni primaecc. punto 3 - "dall'avvenuto sopralluogo e della presa visione degli elaborati progettuali, *il concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione.* Si presume che la stazione appaltante non rilascerà nessun "ATTESTATO DI PRESA VISIONE" ufficiale da allegare alla documentazione di gara?

R.2 ... in risposta si conferma che il concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, la Stazione Appaltante rilascerà comunque specifica attestazione che non dovrà essere necessariamente allegata all'istanza perché sarà sufficiente dichiarare di aver effettuato il sopralluogo ed aver preso visione degli elaborati progettuali.

FAQ

INTERVENTI DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CONTROLLATA
DI LOCALITÀ FARISI DEL COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE